



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento dei servizi complementari e sussidiari dell'attività didattica nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali, per il periodo presumibilmente dal 1° settembre 2020 – 31 agosto 2025, con opzione per ulteriori tre anni. CIG n. 8157105FFA – Numero gara 7645155.

Repubblica Italiana

L'anno duemila..... (202.) questo giorno (..) del mese di, avanti a me dott.ssa, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 :

1) dott....., nato a il, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente del Settore Cultura e Turismo e Servizi Educativi, come risulta dal provvedimento sindacale n. del 201....., in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale e dell'art. 107, del Decreto legislativo n. 267/2000;

2) dott., nato a il
e residente in, via, codice
fiscale, il quale interviene alla stipula del presente atto
nella sua qualità di della

ditta , con sede in
Via - , giusto quanto risulta dalla
visura telematica del Certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di , agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale
mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal
presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. del del Dirigente
Settore Servizi Educativi – Cultura e Turismo, veniva approvato l'impegno
di spesa per l'affidamento dei servizi complementari e sussidiari dell'attività
didattica nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali, per
il periodo, presumibilmente dal 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2025 (cinque
anni) con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale opzione di
proroga per mesi 6, ex art.106 comma 11 D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm. e ii., per
un valore complessivo stimato dell'intera procedura di gara pari ad €
6.725.200,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
17.200,00, per un totale complessivo di €. 6.742.400,00 (IVA esclusa), di cui €
3.920.000,00 per anni 5 , € 2.352.000,00 per l'eventuale opzione di rinnovo e €
470.400,00 per l'eventuale proroga di 6 mesi;
- la spesa complessiva è regolarmente finanziata con imputazione alla voce
di bilancio , impegni n. 2020/..... e 2021/.....;
- che con determinazione del responsabile della CUC n. ____ del _____ si
procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura
di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art..... con aggiudicazione

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi.....

- Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Grazia Mosciatti – Dirigente presso il Settore Cultura - Turismo e Educativi del Comune di Fano;

- il presente appalto di servizio, è così codificato: CIG n. 8157105FFA – Numero gara 7645155;

- a seguito di seduta di gara mediante procedura aperta effettuata in data, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore della, con sede in Via

-, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario della suddetta ditta;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n. _____, INAIL n. _____);

- che a carico dell'impresa _____ non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;

- che il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto le informazioni prefettizie antimafia, nei confronti dell'impresa ----- mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 in data _____ prot _____ n. _____ Prefettura-UTG _____

o

-che alla data di stipula del presente contratto, non sono ancora pervenute le informazioni antimafia richieste in data mediante consultazione della banca dati nazionale unica ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art.92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto sottoposto a condizioni risolutiva espressa;

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. ____ che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

- che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'impresa appaltatrice, resa ai sensi del D.P.C.M. 11.05.91 n. 187 *(solo nel caso di società capitali)*;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U.

n. 159 del 10 luglio 2012);

- con determinazione n. del del Responsabile della CUC si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla ditta , con sede in Via - , per un importo di € oltre € per oneri della sicurezza indicati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di €

- con determinazione n. del del Dirigente del Settore Servizi Educativi si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva di cui sopra;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal, sulla G.U.U.E. n. 201./S ...-..... del e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (codice);

- che il “termine dilatorio” di cui all’art. 32 co.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto in data.....

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data, Prot. n. alle altre ditte concorrenti;

- che il Dirigente firmatario del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro Consip per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il dott., quale legale

rappresentante della ditta, dichiara di aver eletto domicilio presso.....

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott....., in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla ditta, con sede in Via -, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione dei servizi complementari e sussidiari dell'attività didattica nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali, per il periodo, presumibilmente dal 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2025 (cinque anni) con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale opzione di proroga per mesi 6, ex art.106 comma 11 D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm. e ii., come dettagliatamente prescritto nei documenti facenti parte del progetto del servizio posto a base di gara e nel rispetto dell'Offerta tecnica e economica presentata.

L'oggetto del presente contratto è, quindi, rappresentato da tutti gli oneri ed obblighi indicati nei documenti progettuali ed è integrato dai contenuti caratterizzanti l'offerta tecnico-qualitativa costituita dalla relazione presentata in sede di gara dall'appaltatore.

L'importo del servizio ammonta ad € oltre a € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di € (euro)

virgola centesimi), oltre Iva.

Art. 1 bis) Opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare le opzioni previste all'art. del capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione dei servizi;
- Determinazione a contrattare n. del del Dirigente Settore Cultura e Turismo;
- Determinazione di approvazione atti di gara e indizione della procedura n. ____ del ____ del Responsabile della CUC;
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Determinazione n. del del Responsabile della CUC, di aggiudicazione dell'appalto.
- Determinazione n. del del Dirigente Settore Cultura e Turismo e Servizi Educativi, di presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva;
- DUVRI.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2025 con opzione di ulteriori anni 3 (tre) dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2028, ed eventuale ulteriore proroga di 6 (sei) mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'A.C., questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia fidejussoria come indicato nel successivo art.

Alla Ditta aggiudicataria, verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione della gestione ad altri, e ciò fino alla originaria scadenza del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, in toto o in parte dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, dandone preavviso alla Ditta aggiudicataria con un anticipo pari ad almeno 30 gg. con lettera raccomandata A.R.

Art. 4 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

L'A.C. riconoscerà all'aggiudicataria il corrispettivo determinato in sede di gara che sarà considerato comprensivo dei costi del personale utilizzato nonché di tutte le attività di coordinamento, della fornitura di materiale, spese generali di funzionamento e di tutte le spese accessorie.

L'A.C. liquiderà le fatture relative alla gestione dei servizi con cadenza mensile posticipata, da settembre a giugno (10 rate annuali), secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Locali.

L'importo di ogni fattura verrà determinato in misura forfetaria pari ad 1/10

dell'importo complessivo annuo di aggiudicazione, salvo integrazione del medesimo per le ragioni di cui all'art. 6.

La periodicità della fatturazione e dei relativi pagamenti rimane quella indicata anche se le prestazioni oggetto del presente appalto dovessero protrarsi oltre il 30 giugno.

La liquidazione dell'ultima fattura, riferita all'anno scolastico (giugno), sarà effettuata a conguaglio. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, debitamente documentate e dichiarate regolari sotto l'aspetto tecnico-contabile, sempreché non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata e contestata l'irregolarità del servizio, dando atto della particolare complessità dell'attività di verifica, della documentazione allegata alle fatturazioni, da parte del Servizio competente.

Le fatture, dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;
- c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

In caso di RTI le fatture dovranno essere emesse dalla capogruppo.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi

attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare nei termini stabiliti all'art. 3, c. 7 della predetta legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

Il corrispettivo annuale dovuto alla ditta aggiudicataria sarà pari all'offerta presentata in sede di gara oltre IVA nella misura di legge. Si dà atto che detto importo sarà rivalutato dall'Amministrazione secondo la variazione ISTAT dei prezzi al consumo FOI solo in occasione dell'eventuale estensione contrattuale (successivo triennio).

Art. 6 – Cauzione definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € _____ (euro _____), mediante polizza fidejussoria n. _____ della Compagnia _____ - Agenzia di _____ – via _____ n. ____ – cap _____, emessa in data _____.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € _____ (euro _____), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 7 – Coperture assicurative a carico dell'Affidatario

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, derivanti dal comportamento del personale adibito ai servizi appaltati, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non corretta custodia. A tale scopo l'Appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. _____ del capitolato speciale d'appalto, polizza RCT/RCO n. _____ del _____, emessa dalla Compagnia _____ (Agenzia _____).

Il mancato rinnovo da parte dell'appaltatore della suddetta polizza, alla scadenza del _____, teso a garantirne la validità e l'efficacia per tutta la durata del presente contratto, è considerato grave inadempimento che costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C.. In particolare, l'appaltatore dovrà presentare prima della scadenza della polizza una specifica dichiarazione della compagnia di assicurazione che attesti l'avvenuta proroga / rinnovo dell'assicurazione senza altre modifiche alle condizioni e/o massimali attualmente stabiliti.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'affidatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 8 - Subappalto o cessione del contratto

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105.

Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 9 - Penali

Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore, durante il periodo di esecuzione delle attività prestazionali oggetto del presente contratto, inadempienze e/o violazioni e ritardi agli obblighi contrattuali, e fatto salvo il diritto dell'appaltatore stesso a presentare le proprie controdeduzioni, il Comune di Fano procederà all'applicazione di penalità per inadempienze contrattuali di cui all'art.del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 10 - Verifiche e controlli da parte del committente

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto così come previsto e disciplinato dall'art 102 del Dlgs 50/2016.

Art. 11 - Risoluzione del contratto e facoltà di recedere dal contratto

Il contratto d'appalto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice

Civile – la risoluzione del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si verifichi:

- abbandono dell'appalto, salvo sia dovuto a causa di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
- contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte dell'aggiudicataria o del personale adibito al servizio;
- inosservanza da parte dell'aggiudicataria di uno o più impegni assunti verso l'A.C.;
- compimento di atti fraudolenti dal parte dell'Aggiudicataria;
- violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;
- accertata evasione fiscale o frode dell'aggiudicataria;
- fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale dell'aggiudicataria;
- cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art.1453 e segg. del C.C.

In base all'art.108 del D.Lgs n.50/2016 la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.1, lettere b) e c)

sono state superate le soglie di cui al c.7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c. 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.2, sono state superate le soglie di cui al medesimo c.2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, c.1, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, c.1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'art.80.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicataria dovrà risarcire i danni prodotti all'A.C. o a terzi.

L'A.C., fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'aggiudicataria;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'aggiudicataria mantiene l'esigibilità dei crediti nei confronti dell'A.C. per tutte le prestazioni regolarmente effettuate; su tale credito l'A.C. potrà rivalersi per l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata all'aggiudicataria secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico dell'aggiudicataria rimangono le eventuali maggiori spese per l'aggiudicazione dell'Appalto ad altro contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip.

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di

Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa *(eventuale)*

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

Art. 14- Cessione dei crediti

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

Art. 15 – Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 16- Rispetto del contratto di lavoro e soci volontari

In base all'art.30, c.4 D.lgs. 50/2016, al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, è applicato il C.C.N.L. in vigore per il settore e per la

zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, e comunque nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta.

In base all'art.30, c.5 D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata dall'art.30 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione del personale assegnato al servizio. L'Appaltatore in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente ai Servizi competenti dell'Amministrazione l'elenco

nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria è obbligata ad eseguire i servizi di cui al presente contratto, ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei servizi.

L'aggiudicataria non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

L'aggiudicataria è obbligata a garantire:

- la continuità delle prestazioni;
- la sostituzione dei propri incaricati, che dovessero assentarsi per qualsiasi motivo, nonché, entro 15 giorni, di quelli che a giudizio delle parti risultino inadatti allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il personale addetto alla sostituzione dovrà essere di assoluta fiducia e provata riservatezza nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art.13 del capitolato speciale di appalto;
- l'individuazione e la comunicazione di un Referente Unico per l'A.C. per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi oggetto dell'appalto;
- la fornitura al proprio personale del materiale necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti, ivi inclusi i D.P.I. previsti o ritenuti necessari dal responsabile della sicurezza .

FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI.

La ditta aggiudicataria fornisce prodotti, materiali, attrezzature e quanto necessario, nelle quantità sufficienti a garantire il corretto svolgimento

del servizio. Non competono alla stessa aggiudicataria qualsiasi fornitura che riguardi il servizio di Ristorazione.

Si rinvia all'art.del Capitolato Speciale d'Appalto per i prodotti e materiali occorrenti che la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire.

Per i prodotti utilizzati devono essere rispettati i “Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene “ secondo quanto indicato nell'Allegato della Gazzetta Ufficiale 20/06/12 n. 142 “Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione“.

Per ogni singolo prodotto utilizzato dovranno essere depositate presso la singola scuola prima dell'inizio del servizio la “scheda tecnica” e la “scheda di sicurezza” di ciascun prodotto utilizzato nella scuola stessa come previsto all'art.....del Capitolato Speciale d'Appalto.

ATTREZZATURE

Per quanto concerne l'attrezzatura, la ditta aggiudicataria può disporre in loco della dotazione in comodato d'uso di lavabiancheria e lavastoviglie di proprietà comunale e anche di frigoriferi e carrelli portavivande etc... di proprietà comunale nelle strutture di scuola dell'Infanzia dove non è presente personale di cucina comunale.

In caso di attrezzature utili per il Servizio Refezione (es. frigoriferi) la ditta aggiudicataria deve far riferimento all'Ufficio Mensa per le indicazioni e caratteristiche della loro manutenzione.

Lo stato delle attrezzature presenti nelle scuole sarà valutato in presenza di entrambe le parti e verbalizzato all'inizio del servizio. Al termine dell'appalto esse dovranno presentarsi nelle medesime

condizioni, salvo il normale deterioramento d'uso.

PERSONALE IMPIEGATO

a. L'appaltatore:

a.1. è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione dei servizi secondo le modalità di cui al presente capitolato;

a.2. provvede direttamente allo svolgimento dei servizi richiesti con proprio personale professionalmente idoneo;

a.3. individua già in sede di gara il Coordinatore Gestionale responsabile e referente unico per l'Amministrazione appaltante; tale persona sarà il referente unico per il Comune di Fano e dovrà rendersi immediatamente disponibile, al bisogno, a recarsi nei plessi per controlli e verifiche. In caso di sostituzione il Coordinatore Gestionale dovrà essere persona con le stesse competenze del soggetto indicato in sede di gara e la nomina dovrà essere accettata dalla Stazione appaltante;

a.4. parimenti invia ai Servizi Educativi, entro i 10 giorni antecedenti l'inizio del servizio, l'elenco del personale impiegato continuativamente, distinto per ciascun plesso specificando le ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascuno, comprensivo di dati anagrafici, titolo di studio, formazione posseduta e con l'indicazione del livello di inquadramento, dell'anzianità lavorativa nel settore e, nel caso di cooperative, se trattasi di lavoratore subordinato o socio lavoratore.

In allegato a tale comunicazione dovranno essere consegnati:

a) copia lettera di assunzione di ciascun operatore

- b) copia comunicazione delle assunzioni al Centro Impiego competente
- c) copia Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti e/o soci lavoratori utilizzati nell'appalto
- d) per cooperativa che operi con soci-lavoratori: copia del Regolamento ai sensi art. 6 Legge 3 aprile 2001, n. 142;

a.5. è tenuto a mantenere costanti gli operatori di riferimento di cui al precedente punto a.4. per tutto il periodo dell'appalto, compresi gli eventuali anni di rinnovo, e a comunicare per iscritto ai Servizi educativi, almeno 15 giorni prima (salvo quando non sia possibile) e portando le dovute motivazioni, qualsiasi sostituzione di personale nell'ambito del suddetto elenco;

a.6. al fine di garantire continuità e riferimento costante per insegnanti/educatori e bambini l'appaltatore assicura, senza costi aggiuntivi, la tempestiva sostituzione del personale operante, anche per brevi periodi, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori assenze dal servizio (ferie, malattia, permessi, ecc.), ricorrendo ad una rosa di operatori di cui invia all'Ente appaltante, preventivamente, ad inizio di ogni anno scolastico, i dati di cui al precedente punto a.4.; in tutti i casi di sostituzione temporanea l'appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo della persona in sostituzione e la durata prevista della stessa, se possibile preventivamente e, comunque, entro la stessa giornata della variazione;

a.7. è tenuto a garantire che il proprio personale supporti gli insegnanti/educatori, secondo richiesta, in occasione di incontri di programmazione e verifica organizzati dai Servizi Educativi e di tutte le

iniziative rivolte ai genitori che si svolgeranno nell'arco dell'anno educativo, anche al di fuori della normale fascia oraria di lavoro se sarà richiesta la loro presenza;

a.8. provvede alla dotazione di vestiario (cuffie, guanti, camici e quanto sia necessario) per il personale impiegato nel servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti; la dotazione deve essere fornita in misura sufficiente a garantire il ricambio e capi sempre in buono stato;

a.9. alla data di scadenza del presente appalto si obbliga a presentare l'elenco nominativo del proprio personale in servizio nei plessi, indicandone i relativi dati anagrafici e livelli di inquadramento.

b. Il personale impiegato:

b.1. prima dell'inizio del servizio, anche in corso d'anno se assunto per sostituzioni temporanee, è accompagnato dalla ditta appaltatrice a prendere visione dell'edificio scolastico, del piano di lavoro, del piano di Autocontrollo e del Piano per le emergenze della scuola, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b.2. è tenuto a partecipare attivamente alle periodiche prove di evacuazione della relativa scuola;

b.3. svolge il proprio servizio conformando il proprio operato secondo il piano di lavoro del plesso cui è assegnato;

b.4. detto personale deve risultare idoneo alle mansioni assegnate; deve essere in regola ai sensi di quanto previsto dal DLgs. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la

pornografia minorile;

Deve essere in regola, alla data di entrata in servizio, con la formazione obbligatoria per gli alimentaristi secondo la vigente normativa (Regolamenti CEE /2004 denominato “Pacchetto Igiene”) e per quanto riportato nel D.R.T. 559/2008 e nella D.R.T. 1036 del 24/10/2005 rispetto alla celiachia.

b.5. è vestito decorosamente e dotato di dispositivo di riconoscimento che indichi la ditta di appartenenza e la propria qualifica;

b.6. mantiene un contegno riguardoso e corretto verso bambini, genitori, colleghi e personale presente nel plesso;

b.7. consuma il pranzo, fornito dal Comune, in struttura, insieme ai bambini, svolgendo il ruolo di assistenza in ambito educativo. Si fa divieto di portare al di fuori dell’ambiente educativo prodotti della refezione scolastica;

b.8. è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, nonché alla tutela della privacy di tutti i bambini e delle loro famiglie per tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza.

Art. 18 – Obblighi dell’Affidatario in relazione al personale addetto al servizio

Il personale utilizzato dall’aggiudicataria, dipendenti e/o soci, viene regolarmente iscritto al libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

L’aggiudicataria è obbligata al rispetto del D.Lgvo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., e pertanto adotterà tutte le precauzioni e cautele atte a prevenire infortuni e ad assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale. L’A.C.

si intende, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile e penale, anche verso terzi, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui al suddetto D.L.gvo 81/08 e ss.mm.ii. .

L'aggiudicataria stipulerà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nelle strutture scolastiche in cui saranno effettuati i servizi.

Nell'esecuzione dei servizi derivanti dal presente capitolato, l'aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. L'aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, vigenti nel territorio in cui vengono effettuate le prestazioni lavorative, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; qualora l'aggiudicataria rivesta la forma giuridica di "Cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali, vigenti nel territorio in cui vengono effettuate le prestazioni lavorative, anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'aggiudicataria anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'aggiudicataria stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'aggiudicataria si impegna a permettere la visione, agli incaricati dell'A.C., dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie

apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito.

La violazione della normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi, è motivo per l'A.C. di dichiarare la risoluzione del contratto. All'inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'A.C. a causa della risoluzione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria, inoltre, è obbligata a sollevare e tenere indenne l'A.C. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa quale soggetto, a qualsiasi titolo, coobbligato.

L'A.C. interdirà la partecipazione dell'aggiudicataria in dolo a nuove proprie gare per un periodo di 5 anni.

ART. 19 - MONTE ORE COMPLESSIVO

Il monte ore annuale stimato per il servizio è pari a n. 43.928 ore, oltre a n. 377 stimate per attività di coordinamento.

Il monte ore indicato non è in alcun modo vincolante per l'A.C. che si riserva di apportare modifiche al monte ore stabilito in base alle esigenze che emergeranno nel periodo di vigenza contrattuale. L'aggiudicataria dovrà quindi garantire la contrazione o l'espansione del servizio in ragione delle effettive necessità che saranno riscontrate come specificato all'art. 6 del capitolato.

ART. 20 – FORMAZIONE

L'appaltatore provvede affinché, prima di iniziare il servizio, il proprio personale abbia ricevuto adeguata formazione, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa (Regolamenti CEE /2004 denominato "Pacchetto

Igiene” e in merito alle più opportune modalità di svolgimento del servizio e particolarmente in ordine alle seguenti materie: somministrazione alimenti (applicazione normative con riferimento anche alle diete speciali); nozioni per la corretta applicazione delle procedure per la pulizia e sanificazione; utilizzo prodotti di pulizia (quantità e modalità d’uso, pericolosità, capacità di lettura della scheda di sicurezza); utilizzo di apparecchi e attrezzature elettriche, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza; informazioni e nozioni sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel corso dell’appalto l’aggiudicatario è tenuto a provvedere all’aggiornamento costante del proprio personale ed a trasmettere il Piano di formazione avvenuta agli Uffici Comunali competenti entro il mese di Ottobre di ogni anno di durata dell’appalto.

Il piano di formazione ed aggiornamento dovrà prevedere anche le modalità di formazione del personale neoassunto durante tutta la durata dell’appalto.

Le modalità, la tempistica ed il luogo di svolgimento di tali corsi (formazione ed aggiornamento) dovranno essere comunicati, almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, agli uffici comunali competenti che vi potranno far partecipare anche propri incaricati; inoltre al termine di ogni corso la Ditta dovrà trasmettere all’A.C. una relazione concernente i corsi effettuati comprensiva dell’elenco delle presenze.

ART. 21 - PERSONALE UTILIZZATO E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il personale utilizzato nei servizi dovrà essere di età non inferiore a 18 anni ed in possesso del titolo richiesto per l'assolvimento delle attività inerenti la qualifica

svolta, così come previsto dalla vigente normativa.

Il personale dovrà essere inquadrato nell'adeguata posizione economica in riferimento al C.C.N.L. applicato dall'aggiudicataria ai propri dipendenti impegnati nel servizio e conformemente a quanto indicato in sede di offerta.

La Ditta, prima dell'inizio annuale del servizio, o contestualmente ad ogni eventuale sostituzione, consegna al competente ufficio del Settore Servizi Educativi l'elenco nominativo del personale impiegato con indicazione delle mansioni cui è adibito, degli orari e del tipo di rapporto contrattuale.

L'aggiudicataria dovrà garantirne la sostituzione, nei modi e nei termini necessari al buon funzionamento del servizio, entro la giornata ed in tempo utile per l'espletamento del servizio stesso, con altri di pari qualifica professionale, garantendo la continuità del personale impiegato quando possibile, favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over ed in conformità con le indicazioni fornite all'art.2 .

L'A.C. si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'A.C. potrà richiederne la immediata sostituzione con altra unità rispondente alle caratteristiche richieste. Nel caso in cui ciò non fosse possibile è facoltà dell'A.C. ricusare le prestazioni del personale limitatamente alle unità che ricadano nella fattispecie di cui trattasi; in tal caso l'aggiudicataria provvederà alla sostituzione del personale ritenuto inadatto allo svolgimento delle funzioni richieste. L'inosservanza di tale procedura costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale, sempre che non intervengano fatti o cause gravi di

impedimento . Non sarà consentito, senza giustificato motivo, un turn over superiore al 30% del personale complessivamente utilizzato.

In caso di inosservanza sarà facoltà dell' A.C. procedere con la rescissione del contratto con imputazione a carico dell'Aggiudicataria dei maggiori costi che l'A.C. dovesse, per tale circostanza, sostenere.

Il personale utilizzato dall'aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali. Il legale rappresentante della ditta dovrà contestualmente dichiarare, per ogni addetto, il possesso dei requisiti necessari alla funzione assegnata nonché l'immunità di ogni incaricato da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

L'Aggiudicataria dovrà essere in possesso dei certificati antipedofilia richiesti per il personale impiegato all'interno delle scuole ai sensi dell'art. 25-bis D.P.R. n. 313/2002 (T.U. del casellario)".

Art- 22 - Rispetto adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore é tenuto alla precisa e scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

L'Affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, così come disposto dal decreto legislativo n.81/2008.

Art.23 - Conformità agli standard sociali minimi

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità

con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);.

Art.24 - Scioperi

L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a sciopero del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione al competente ufficio del Settore Servizi Educativi, nei termini previsti dall'art.2 della Legge 146/90 come integrata dalla Legge n. 83

del 11 Aprile 2000 e ss.mm.ii., garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla vigente normativa. L'Appaltatore dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno emanate in materia. In mancanza l'affidatario risponderà anche con l'applicazione delle penali previste dal presente contratto.

Art.25 - Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed

alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il legale rappresentante dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicato sul sito <https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468-PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf>

Art. 26 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto del Comune di Fano, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento,

anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura

confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin

da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e

1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 27 – Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro.

Art. 28 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal capitolato si fa riferimento alle norme in materia di appalti di servizi.

Art. 29 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L’Affidatario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 30 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 31 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 32 - Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € _____ (euro _____), di cui € _____ per diritti di segreteria ed € _____ per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 33 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ditta _____

- Comune di Fano – codice fiscale e partita Iva n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Per il Comune dott. _____

Per la ditta dott. _____

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)